



COMUNE DI CINQUEFRONDI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n.

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NELLA VILLA COMUNALE A TUTTI I VELOCIPEDI ELETTRICI E/O A PEDALATA ASSISTITA, MONOPATTINI ELETTRICI

IL SINDACO

PREMESSO che la salvaguardia e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, costituiscono priorità assoluta di questo Ente Comunale;

DATO ATTO che la Villa Comunale, rientrando nel territorio urbano, è costantemente frequentata da moltitudine di utenti deboli quali anziani e minori, questi ultimi in particolar modo nell'area attrezzata giochi.

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni giunte dai cittadini i quali lamentano la presenza di velocipedi elettrici, monopattini elettrici, che costituiscono pericolo per la libera circolazione dei pedoni all'interno della villa Comunale.

VISTA la legge 8 Giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO l'art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati dove si stabilisce che i comuni possono, con ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti di tutela del patrimonio artistico, ambientale, naturale, e di tutela dell'incolumità pubblica.

RITENUTO necessario disciplinare l'accesso dei predetti veicoli all'interno della Villa Comunale, impedendo l'accesso ai velocipedi a propulsione elettrica o a pedalata assistita, ai monopattini elettrici.

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, **l'istituzione del divieto di circolazione all'interno della Villa Comunale ai velocipedi a propulsione elettrica o con pedalata assistita, ai monopattini elettrici.**

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa (da € 25,00 a € 500,00) prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per la determinazione del pagamento in misura ridotta si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 689/81.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR- componente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Cinquefrondi e trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, al Commissariato P.S. di Polistena, alla Stazione Carabinieri di Cinquefrondi, e alla Polizia Locale di Cinquefrondi.

Cinquefrondi li 11.8.2021



IL SINDACO
Avv. Michele CONIA